

730, Unico 2013 e Studi di settore

Pillole di aggiornamento

N. 14

04.06.2013

Quadro RE: il reddito di lavoro autonomo

La compilazione del quadro RE di Unico PF 2013

Categoria: Dichiarazione

Sottocategoria: Unico – Persone fisiche

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i **redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni** indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, caratterizzati dall'**abitualità** (esercizio dell'attività in maniera stabile, sistematica e programmata), dalla **non esclusività** (l'artista e/o il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività) e dalla **professionalità** (sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità).

Premessa

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare:

- i **redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni** indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico;
- i redditi rientranti nel **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- i proventi percepiti per **prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative** riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

In base alla definizione data dall'art. 53, comma 1 del Tuir ai fini dell'IRPEF, le caratteristiche rilevanti del lavoro autonomo sono:

- **l'abitudine** (esercizio dell'attività in maniera stabile, sistematica e programmata). I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (episodiche, saltuarie e comunque non programmate) costituiscono redditi diversi da dichiarare nel quadro RL, Sezione II-A;
- la **non esclusività** (l'artista e/o il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività);
- la **professionalità** (sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità).



Il quadro RE **non deve essere compilato dai** soggetti che adottano il **regime di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011** (ex contribuenti minimi), in quanto detti soggetti devono compilare l'apposito **quadro LM**.

Anche i redditi di **lavoro occasionale**, caratterizzati da attività episodiche, saltuarie e non programmate, essendo classificati come redditi diversi non trovano collocazione nel quadro RE, ma nel **quadro RL**.

Il principio di cassa

Il **principio di cassa** è quello che domina il quadro RE di Unico PF, in quanto i professionisti per la sua compilazione non possono prescindere dalla rilevanza delle movimentazioni finanziarie.

L'art. 54 co. 1 del Tuir statuisce il principio di cassa che individua la base imponibile dell'anno in misura pari alla **differenza tra somme incassate e spese effettuate entro il 31.12.2012**.

Da ciò derivano tutta una serie di dubbi sul corretto trattamento delle operazioni che riguardano due esercizi d'imposta:

- **pagamenti con carta di credito effettuati on-line**: es. i contributi previdenziali pagati dai professionisti on-line il 15 dicembre 2011 e addebitati sul conto corrente solo il 15 gennaio 2012 sono da considerare costi 2011 o 2012? La Risoluzione n.77/E/2007 riconosce tale pagamento come una delegazione passiva di pagamento allo scoperto e dunque **rilevante dal momento in cui viene effettuato l'ordine (già nel 2011)**;
- **assegni**: la Risoluzione n.138/E del 29 maggio 2009 sostiene la rilevanza della data di consegna materiale del titolo e non la data di deposito sul c/c;

- **bonifico bancario:** secondo la Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 la data di accredito sul c/c del professionista è la data che fa sorgere la tassazione in capo a lui del compenso percepito (c.d. data disponibile), non avendo alcuna rilevanza la data valuta né la data dell'ordine da parte del cliente del professionista.

Dunque, se il professionista riceve il pagamento la data rilevante è quella dell'accredito sul c/c (art.1 del Tuir), se lo effettua a terzi lui stesso la data rilevante è la data dell'ordine e non quella del ricevimento da parte del percettore.

L'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, ha prorogato il termine per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003 riguardanti il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero, estendendo tale beneficio anche ai docenti. In particolare, i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza.

L'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha riprodotto sostanzialmente il contenuto dell'agevolazione prevista dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008.

La **Legge n. 238/2010**, al fine di incentivare il rientro di risorse umane importanti per il nostro Paese, ha previsto degli incentivi fiscali per lavoratrici e i lavoratori rientrati in Italia dopo un'esperienza professionale estera (individuati dal Decreto MEF 3 giugno 2011), che **avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia**.

L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile ai fini Irpef (con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo):

- **dell'80% del reddito** percepito per le lavoratrici;
- **del 70% del reddito** percepito per i lavoratori.

Il Decreto MEF del 3 giugno 2011 ha stabilito che le agevolazioni di cui trattasi sono fruite dai cittadini dell'Unione Europea, nati successivamente al 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonché la residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che, alla data del 20 gennaio 2009:

- siano in possesso di una laurea;



- abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- negli ultimi due o più anni abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, svolgendo continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, oppure conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

I soggetti di cui al citato decreto che avviano un'attività di lavoro autonomo in Italia e che intendono usufruire della suddetta agevolazione devono barrare la casella posta a sinistra del quadro denominata **“Rientro lavoratrici/lavoratori”**.

Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il nuovo regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l'apposito quadro LM. Il presente quadro deve invece essere compilato dai contribuenti rientranti nel regime contabile agevolato di cui al comma 3 del medesimo art. 27.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

RE1	Codice attività ¹	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴
-----	------------------------------	---	--	--

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, Ateco 2007.

Si precisa che la tabella Ateco 2007 è consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione strumenti, unitamente al volume esplicativo contenente le tabelle di raccordo con l'Atecofin 2004.

Le **colonne 2 e 3** del rigo RE1 vanno compilate dai soggetti per i quali operano **cause di esclusione** da parametri e studi di settore (per comodità si riporta l'elenco completo, anche se i lavoratori autonomi non sono interessati da talune ipotesi):

1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, co. 1, Tuir, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può

essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati dall'esclusione dagli studi di settore);

4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, Tuir, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall'applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria;
6. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
7. altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
8. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispecie valida solo per i soggetti che svolgono un'attività rientrante nell'ambito di applicazione dei parametri);
9. determinazione del reddito con criteri "forfetari";
10. incaricati alle vendite a domicilio;
11. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata;
12. modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.

La **colonna 4** va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economica.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o tenuti alla compilazione del modello INE devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio
nel rigo "**Tipo di dichiarazione**";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Determinazione del reddito	RE2	Compensi convenzionali ONG	
		1	2
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		,00
RE3	Altri proventi lordi		,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	
		Parametri e studi di settore	Maggiorazione
		1	2
		,00	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)	
			,00

La prima parte del quadro è dedicata all'indicazione dei componenti attivi, suddivisi in 3 categorie di tipo contabile (compensi tipici, altri proventi, plusvalenze) e in una classe dedicata agli adeguamenti da studi o da parametri.

Vediamo in particolare le indicazioni per la compilazione:

Rigo RE2 – Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica

Nel rigo RE2 va indicato:

RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	
		1	2
		,00	,00

colonna 1	<p>indicare i compensi convenzionali di cui all'art. 54, co. 8 bis, TUIR, percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28, L. 49/1987, come stabiliti dal D.M. 17 settembre 2002, pubblicato nella G.U. 11 ottobre 2002, n. 239, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.</p> <p>Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23.</p>
colonna 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero; ➤ l'ammontare dei compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione

della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). Tali compensi devono essere percepiti al netto dei contributi assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. La maggiorazione del 4 per cento non costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel rigo RE2 (art. 1 comma 212 L. n. 662 del 1996).

Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Rigo RE3 – Altri proventi lordi

RE3 Altri proventi lordi

.00

Nel rigo RE3 va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi:

- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno (art. 6, co. 2, Tuir);
- i **proventi** conseguiti in **sostituzione di redditi** derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il **risarcimento dei danni** consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (art. 6, co. 2, Tuir);
- proventi da cessione della clientela ed altri diritti immateriali comunque riferibili all'attività professionale o artistica (art.54, co. 1- quater, Tuir).



Nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso in unica soluzione, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata (lett. g-ter, co. 1 dell'art. 17, del TUIR).

Come da indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, la tassazione separata di applica anche quando il compenso è riscosso in modo

frazionato, a condizione che l'incasso si esaurisca nel medesimo periodo di imposta (C.M. 11/E del 16.2.2007).

Si riepilogano nella tabella sottostante altri proventi da indicare nel rigo in oggetto.

ALTRI ELEMENTI IMMATERIALI	
Diritto all'immagine	Tra gli elementi immateriali riferibili all'attività artistica rientra anche il diritto allo sfruttamento dell'immagine (R.M. 2.10.2009, n. 255/E)
Apporto di clientela in uno studio associato	L'apporto della clientela in uno studio associato senza la previsione di alcun corrispettivo, né al momento dell'adesione né a quello dell'eventuale recesso, non comporta alcuna tassazione, anche se ne viene tenuto conto in sede di ripartizione degli utili (R.M. 9.7.2009, n. 177/E e C.M. 13.3.2009, n. 8/E)
Cessione del marchio dello studio	Costituisce la cessione di un diritto immateriale da assoggettare a tassazione (R.M. 16.2.2006, n. 30/E, adattata alla nuova situazione legislativa)
Cessione del contratto di leasing	Nel corso di una diretta Map (in data 6.6.2007), l'Agenzia delle Entrate ha informalmente sostenuto che la cessione del contratto di leasing rappresenterebbe un'ipotesi da assimilare alla cessione di beni e diritti immateriali, quindi tassabile.
	<p>In base agli artt. 53 e 54 del T.U.I.R., concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo:</p> <p>a) i compensi;</p> <p>b) gli altri componenti rilevanti sotto forma di costi deducibili.</p> <p>Pertanto, costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.</p> <p>Nella fattispecie, costituiscono reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a ritenuta, le somme dovute al professionista a carico del convenuto soccombente, in quanto erogate a compensazione di mancati introiti professionali dell'attore vittorioso nella causa per danni</p>

Danni da inadempimenti o contrattuale	<p>(cfr., in tal senso, anche Cass. n. 9893 del 11 ottobre 1997 e n. 10972 del 13 maggio 2009).</p> <p>Per quanto riguarda le spese processuali, comprese quelle per onorari, sostenute per ottenere in giudizio un risarcimento danni a fronte di mancati guadagni professionali, si assume che le stesse siano inerenti all'attività professionale, pertanto deducibili dal reddito.</p> <p>Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti art. 6 del T.U.I.R. e 25 del D.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Resta fermo che il professionista che non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d'imposta in cui le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, o istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.</p>
--	---

Rigo RE4 – Plusvalenze patrimoniali

RE4 Plusvalenze patrimoniali .00

Nel rigo RE 4 vanno indicate le plusvalenze patrimoniali, le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante:

- a. cessione a titolo oneroso;
- b. mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c. destinazione al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Le minusvalenze di beni strumentali sono deducibili se realizzate ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 bis dell'art. 54 Tuir e vanno riportate nel successivo rigo RE18.

Ambito oggettivo

È ormai assodato che ai fini della possibile emersione di una plusvalenza la cessione effettuata da un lavoratore autonomo rileva, solo in relazione:

- ai beni strumentali mobili acquistati dopo il 4 luglio 2006 (R.M. 21.7.2008, n. 310/E);
- ai beni immobili acquistati nel triennio 2007-2010 (Interpellanza Camera dei deputati 21.2.2007, n. 5-00752).

BENI MOBILI	La rilevanza della plusvalenza/minusvalenza opera soltanto per i <u>beni acquistati dal 04.07.2006</u> .
IMMOBILI STRUMENTALI	La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di dedurre quote d'ammortamento solamente per gli <u>immobili acquistati dall'1.01.07 al 31.12.2009</u> e i canoni di leasing per il periodo medesimo. Per gli immobili acquistati dall'1.01.2010 gli ammortamenti e i canoni di leasing sono indeducibili.

Le **cessioni di immobili strumentali** assumono rilevanza solo per gli acquisti effettuati dall'1.01.2007, mentre per quelli acquisiti fino al 31.12.2006 la cessione non origina plusvalenza tassabile o minusvalenze deducibile.

L'Agenzia ha precisato che non assumono rilevanza le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili acquisiti dall'1.01.2010; quindi le plusvalenze/minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di immobili acquistati dallo 01.01.2010 **sono irrilevanti ai fini fiscali**.

Riassumendo le regole appena esposte:

Beni mobili Acquistati	Fino al 3.07.2006	Plusvalenza/minusvalenza non rilevante fiscalmente
	dal 4.07.2006	Plusvalenza/minusvalenza rilevante ai fini fiscali

Beni immobili Strumentali Acquistati	Fino al 31.12.2006	Plusvalenza/minusvalenza non rilevante fiscalmente
	Dallo 01.07.2006 al 31.12.2009	Plusvalenza/minusvalenza rilevante ai fini fiscali
	Dall'1.01.2010	Plusvalenza/minusvalenza non rilevante fiscalmente



PLUSVALENZE E MINIMI

La **Ris. n.123/E del 30.11.2010** dell’Agenzia Entrate ha chiarito la non rilevanza dal 2010 degli immobili acquistati anche da un professionista in **regime dei minimi**. Ciò è motivato dalla necessità di non creare un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai professionisti “ordinari”.

Ricapitolando quanto detto in una tabella più dettagliata:
la plusvalenza è determinata come differenza tra:

Corrispettivo Percepito	-	Costo non Ammortizzato	▶	In caso di Cessione
--------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

Valore normale	-	Costo non Ammortizzato	▶	In caso di Autoconsumo
-----------------------	---	-------------------------------	---	------------------------

La **plusvalenza/minusvalenza** concorre a formare il reddito nell’anno in cui il corrispettivo è incassato, a prescindere dal momento della fatturazione. Non è consentita la rateizzazione della plusvalenza a livello normativo:

PLUSVALENZA determinata con le regole del reddito di lavoro autonomo	▶	RATEIZZAZIONE	▶	NO
	▶	CRITERIO DI TASSAZIONE	▶	CASSA

Il documento che attesta la cessione di un bene strumentale (fattura) non prevede né l’applicazione della **ritenuta d’acconto** né del **contributo integrativo** previdenziale (né della Cassa di Previdenza né della Gestione Separata Inps del 4%).

Ai fini Irap la plusvalenza/minusvalenza è rilevante come componente positivo/negativo per la determinazione del Valore della produzione lorda.

Rigo RE5 – Compensi non annotati nelle scritture contabili

RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
		1	2	3
		,00	,00	,00

Il **rigo RE5 colonna 3** va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo degli importi indicati in **colonna 1**, qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri** (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**;
- **adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore** (art. 10, della Legge 8 maggio 1998, n. 146), il cui importo va evidenziato in colonna 1. In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005).

Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (**codice tributo 4726**).



Si precisa che **l'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA"** deve essere indicato nell'apposita sezione contenuta nel **quadro RS, rigo RS31**, denominata *"Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA"*.

TOTALE COMPENSI

Rigo RE6 – Totale compensi

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)	.00
---	-----

Nel Rigo RE 6 va indicato il Totale compensi, ovvero la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, colonna 2, RE3, RE4, e RE5 colonna 3.

Rigo RE7 – Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	.00
--	-----

In particolare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;



Nota bene

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- **l'80 % delle quote di ammortamento** relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg), co. 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
- **il 40% delle quote di ammortamento** delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- **il 90 % dell'ammontare delle quote di ammortamento** dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili le quote di ammortamento di aeromobili da turismo, alle navi ed imbarcazioni da diporto.

Rigo RE8 – Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili.

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili

In particolare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- **il 40 % dei canoni di locazione finanziaria** per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto;



- il **90 % dell'ammontare dei canoni di locazione** finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- **l'80 % del canone di locazione finanziaria** relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati sino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Invece, per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012 la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal Ministero (D.L. n. 16/2012 conv. Con modificazioni dalla L. 44/2012 "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Rigo RE 9 – Canoni di locazione non finanziaria e noleggio

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio .00

Nel vanno indicati:

- **l'80 % dei canoni di locazione** e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui alla lett. gg), co. 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il **40 % dei canoni di locazione** e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- il **90 % dell'ammontare dei canoni di locazione** e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.



Rigo RE10 – Spese relative agli immobili

RE10 Spese relative agli immobili

.00

In questo rigo bisogna riportare:

- il **50 % della rendita catastale** dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 % del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nel 2012 per la l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione;
- l'ammontare deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione,

nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;

- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria ad esempio spese condominiali e per riscaldamento;
- il **50 % delle spese per servizi e dell'ammontare della quota deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione** non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

Rigo RE11 – Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

.00

In **particolare**:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'Inps) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a:

- **euro 180,76;**
- **euro 258,23** per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Per la quantificazione dei suddetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti:

- **al coniuge;**
- **ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;**
- **agli ascendenti;**

per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta.

Rimangono deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Se il familiare è a sua volta titolare di una propria attività e, di conseguenza, fattura la propria prestazione al professionista l'indeducibilità non scatta, il costo del lavoro è pertanto deducibile.

Rigo RE12 - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica.

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	
---	--

Rigo RE13 – Interessi passivi

RE13 Interessi passivi	
------------------------	--

In particolare va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per:



- finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale);
- dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione.

Ai sensi dell'art. 66, co. 11, D.L. 331/1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva.

Rigo RE 14 – Consumi

Spese telefoniche e spese per forza motrice:

RE14 Consumi	00
--------------	----

Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

Le spese per l'acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all'uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale, sono deducibili nel limite dell'80% dal reddito del professionista.

L'art. 1, c. 402 della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 attraverso la modifica dell'art. 54, c. 3-bis del Tuir ha fissato all'80%, anche per i lavoratori autonomi, il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, nonché delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico, di cui alla lett. gg.) del c. 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1.08.2003, n. 259).

Nella **Ris. 17.05.2007, n. 104/E** è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa sia per quella mobile, purché impiegata nell'ambito dell'attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.

Devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'**acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate**, trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici.



SPESA INERENTE E TRACCIABILE

Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi devono essere connotati dei requisiti dell'**inerenza** (all'attività professionale o artistica svolta) e della **tracciabilità della spesa** (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate). Lo ha precisato la **Circ. 18.06.2008, n. 47/E**.

Rigo RE15 – Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande						
RE15	(Spese addebitate ai committenti) 1	0,00	Altro spese 2	0,00	Ammontare deducibile 3	0,00

In conseguenza della modifica introdotta dal D.L. n. 185/08 alla deducibilità delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per **prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande** con l'introduzione del limite di deducibilità delle stesse in misura pari al 75%, il quadro RE contiene un vero e proprio monitoraggio di tali componenti negative.

Poiché la suddetta limitazione di deducibilità pari al 75% ha infatti una portata generale, la stessa deve essere poi coordinata con le altre limitazioni di deducibilità di alcuni componenti negativi previsti dal c. 5 dell'art. 54 del Tuir.

Le **spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande**, una volta verificata la loro inerenza, potrebbero essere infatti riconducibili a varie altre categorie di costi a deducibilità limitata quali:

- le spese di rappresentanza;
- le spese per la partecipazione a convegni congressi e simili.

Nel rigo RE 15 colonna 1

- va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi:
 - ⇒ sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del TUIR.

Per tali tipologie di spese infatti secondo quanto previsto dalla **Circolare 53/E/2008 non vige alcun limite di deduzione**.

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		3
	(Spese addebitate ai committenti 1	,00	Altre spese 2 ,00) Ammontare deducibile

Spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura

Per evitare duplicazioni nella deduzione di tali spese (da parte del committente e da parte del professionista) l'Agenzia delle Entrate con le **Circolari n. 28/2006 e n. 11/2007**, ha spiegato gli adempimenti che professionista e committente debbono porre in essere:

- ❖ il committente riceve dall'albergatore o ristoratore, il documento fiscale a lui intestato con l'indicazione del professionista che ha usufruito del servizio;

Nel caso in cui si tratti di più professionisti, deve essere specificata la parte di corrispettivo riferibile a ciascuno di essi.

- ❖ comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- ❖ il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente.

Solo a questo punto il **professionista può considerare il costo come deducibile senza limitazioni**.

Nel **rigo RE 15 colonna 2**:

- va indicato il 75% delle spese effettivamente sostenute dal professionista per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande diverse da quelle da indicare nei righe seguenti RE16 ed RE17; va inoltre precisato che l'importo di colonna 2 non può superare il 2% dei compensi percepiti.

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		3
	(Spese addebitate ai committenti 1	,00	Altre spese 2 ,00) Ammontare deducibile

75% spese sostenute dal professionista per prestazioni alberghiere, somministrazione alimenti e bevande (< o = 2% compensi)

Tali spese **non** devono essere qualificabili come **spese di rappresentanza** o essere state sostenute in occasione di **convegni/congressi o simili**, in quanto, in tali ipotesi, si compilano rispettivamente i **rigi RE16 e RE17**.

L'ammontare complessivo delle spese deducibili, da riportare a colonna 3 è così determinato:

RIGO RE 15 col. 3 (Spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi)		
=		
RIGO RE 15 col. 1 (spese addebitate ai committenti)	+	RIGO RE 15 col. 2 (minore valore tra il 75% delle spese effettivamente sostenute per alberghi e ristoranti e il 2% del totale dei compensi: RE6 – RE4)



Totale compensi percepiti (pari a RE6 - RE4) = 70.000 euro

Totale spese per alberghi e ristoranti 2012 = 2.500 euro

Spese addebitate ai committenti 2012 = 600 euro

Spese alberghi e ristoranti 2012 = 1.900 euro

75% delle spese alberghi e ristoranti = 1.900*0,75 = 1.425 euro

Limite di deduzione (2% x € 70.000,00) = 1.400 euro

Totale spese alberghi e ristoranti deducibili: 1.400,00 + 600,00 = 2.000,00.

Il **rigo RE15** sarà compilato nella seguente maniera:

<small>Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande</small>			
RE15	<small>(Spese addebitate ai committenti)</small>	<small>Altre spese</small>	<small>Ammontare deducibile</small>
	600,00	1.400	2.000

Rigo RE 16 – Spese di rappresentanza

Nel **rigo RE 16** vanno indicate le **spese di rappresentanza, effettivamente sostenute nel corso del 2012** e idoneamente documentate. Tali spese sono deducibili nel limite dell'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e risultanti dalla differenza tra l'importo indicato a rigo RE6 e quello di cui a rigo RE4.

<small>Spese di rappresentanza</small>			
RE16	<small>Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande</small>	<small>Altre spese</small>	<small>Ammontare deducibile</small>
	,00	,00	,00

Per espressa previsione dell'art. 54, c. 5, TUIR, rientrano nel concetto di spese di rappresentanza per i professionisti anche le spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di:

- ❖ beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito (omaggi);
- ❖ oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione anche se strumentali per l'esercizio dell'arte o professione.

La Finanziaria 2008 ha rivisto la formulazione dell'art. 108, c. 2, TUIR, disciplinante la deducibilità delle spese di rappresentanza nell'ambito del reddito di impresa.

Compilazione del rigo. Vanno indicate in:

- **colonna 1**, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande qualificate come spese di rappresentanza;
- **colonna 2**, l'ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute e documentate. Vanno ricomprese anche le spese relative all'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- a **colonna 3**, l'importo deducibile dato dalla somma di colonna 1 e colonna 2, tenendo presente che l'importo di colonna 3 non può essere superiore all'1% dei compensi percepiti (RE6 - RE4).

RIGO RE 16 col. 3 (Spese di rappresentanza)		
=		
RIGO RE 16 col. 1 (75% spese sostenute per alberghi e ristoranti qualificate come spese di rappresentanza)	+	RIGO RE 16 col. 2 (minor valore tra le spese di rappresentanza sostenute e il 1% del totale dei compensi: RE6 - RE4)



Totale compensi percepiti (pari a RE6 - RE4) = 90.000,00
Spese alberghi/ristoranti qualificate come spese rappresentanza = 600,00
75% delle spese di cui sopra (600,00*75%)= 450,00
Altre spese di rappresentanza = 350,00
Limite di deduzione (1% x € 90.000,00) = **900,00 Importo massimo deducibile**
Totale spese di rappresentanza deducibili: 450,00 + 350,00 = **800,00**.
Tale importo è ammesso in deduzione in quanto inferiore al limite dell'1 %, pari a 900,00.
Il **rigo RE16** sarà compilato nella seguente maniera:

RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)	1	450,00	Altre spese	2	350,00	Ammontare deducibile	3	800,00
------	--	---	--------	-------------	---	--------	----------------------	---	--------

Rigo RE17 – Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale.

RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)	1	,00	Altre spese	2	,00	Ammontare deducibile	3	
------	--	---	-----	-------------	---	-----	----------------------	---	--

Nel **rigo RE 17** trovano indicazione le **spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale**, incluse quelle di viaggio e di soggiorno (art. 54, comma 5, D.P.R. n. 917/1986) risultano deducibili nel limite del 50% del loro ammontare.

La **Circolare 5/09/08, n.53 dell'Agenzia delle Entrate** ha chiarito che le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili vanno considerate nella misura del 75% e sono deducibili ai sensi dell' art. 54, TUIR, nel limite del 50%.

Nel **rigo RE17** va indicato:

- a **colonna 1**, il 75% delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, sostenute per la partecipazione a convegni, congressi, ecc.;
- a **colonna 2**, le altre spese sostenute per la partecipazione a convegni/congressi ovvero a corsi di aggiornamento;
- **colonna 3**, il 50% della somma dell'importo a colonna 1 e a colonna 2.

Rigo RE18 – Minusvalenze patrimoniali

RE18 Minusvalenze patrimoniali

Vanno indicate le minusvalenze patrimoniali (solo se effettivamente realizzate mediante la cessione o il risarcimento del danno, con esclusione, pertanto, di quelle da autoconsumo o da destinazione a finalità estranee all'arte o professione) ovvero:

- beni mobili acquistati dal 4 luglio 2006;
- beni immobili acquistati dal 1 gennaio 2007.

Rigo RE19 - Altre spese documentate

IRAP deducibile

RE19	Altre spese documentate	Irapp 10%	Irapp personale dipendente
	(di cui ¹	²	³
		,00	,00
			,00

Nel rigo RE19 indicare in **colonna 3** le seguenti spese ammesse in deduzione:

- l'importo pari **10% dell'imposta regionale sulle attività produttive** versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo (art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'Irap versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di:

- ravvedimento operoso;
- iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione;
- attività di accertamento;

come confermato dalla circolare 14 aprile 2009, n. 16.

L'importo dell'Irap deducibile andrà poi a sommarsi al totale delle «Altre spese documentate» da indicare in colonna 2 del medesimo rigo.

- L'ammontare dell'IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1



Nota bene

del decreto legislativo n. 446 del 1997 (vedere la voce “Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”). Detto importo va evidenziato anche in colonna 2;

- l'80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg), co. 1, art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
- il 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 40 per cento delle altre spese, (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione) limitatamente a un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, co. 8, L. 289/2002 non sono ammesse in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

TOTALE SPESE

Rigo RE20 – Totale spese

In questo rigo viene riportato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)

Rigo RE21 – Differenza (RE6 - RE20)

Il risultato della differenza tra l'importo del rigo RE6 e quello del rigo RE20 è riportato nella **colonna 2** del rigo RN21.

RE21 Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)	1	.00	2	.00
------------------------------	---	---	-----	---	-----

I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 3, D.L. 269/2003, e dall'art. 17, co. 1, D.L. 185/2008, devono indicare nella **colonna 1** i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 2

Rigo RE22 – Reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Il rigo deve essere compilato se il contribuente si è avvalso del regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000	1	imposta sostitutiva	2	.00
--	---------------------	---	---------------------	---	-----

L'art. 13, L. 388/2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 54, Tuir.

Il regime agevolato, che si applica per il periodo di inizi attività e per i due successivi, può essere fruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, Tuir.

Nel rigo RE22, pertanto, va indicato:

colonna 1	il codice 1 in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
colonna 2	l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 2.

Qualora l'importo di rigo RE21, colonna 2, sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.

L'imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4025.

REDDITO (O PERDITA) DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED ARTISTICHE

Rigo RE23 – Reddito o perdita da attività professionali e artistiche

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	.00
--	-----

Con riferimento alla compilazione di tale rigo distinguiamo due situazioni.

- 1. Rigo RE22 non compilato.** Indicare nell' RE23 la somma tra:
 - l'importo di rigo RE21, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1 del medesimo rigo;
 - il 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 1;
 - l'importo di rigo RE2, colonna 1.

In caso di risultato negativo l'importo deve essere preceduto dal segno "-"

Inoltre se l'importo del rigo RE21, colonna 2, è positivo ed è stata barrata la casella "Rientro lavoratrici/lavoratori", nel calcolo dell'importo da indicare nel rigo RE23 deve essere considerato il 20% dell'importo di rigo RE21, colonna 2, se il dichiarante è una donna ovvero il 30% dell'importo di rigo RE21, colonna 2, se il dichiarante è un uomo.

- 2. Rigo RE22 compilato. Indicare nel rigo Re23**

- l'importo di rigo RE2, colonna 1.

Rigo RE24 – Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti	.00
---	-----

Deve essere indicata nel rigo RE24 l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RE23, se positivo.

Rigo RE25 – Reddito o perdita

RE25 Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)	.00
---	-----

Indicare la differenza tra l'importo di rigo RE23 e il rigo RE24.

Tale importo va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.

Si ricorda che l'art. 1, co. 29, Finanziaria 2008, ha riformulato l'art. 8, Tuir, in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori, pertanto nel caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal

reddito complessivo nel quadro RN e non può essere riportata in successivi esercizi.

RITENUTE D'ACCONTO

Rigo RE26 – Ritenute d'acconto

RE26 Ritenute d'acconto
(da riportare nel quadro RN)

Nel rigo RE26 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN.

- Riproduzione riservata -